



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, e in particolare l’articolo 12 relativo all’applicazione del costo standard per studente ai fini del riparto della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle Università, e l’articolo 12-bis, relativo ai finanziamenti statali di incentivazione attribuibili all’Università degli studi di Trento;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l’art. 238, co. 5, secondo cui “*al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del Paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. [...]*”;

VISTO l’art. 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il quale prevede che “*Per l'anno 2024 le risorse stanziato sul fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono destinate alla integrazione della quota base del medesimo fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le università statali concorrono al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del Paese in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, adottate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026*”;

VISTO il d.m. 10 giugno 2024, n. 773 (registrato dalla Corte dei conti il 5 luglio 2024, n. 1941), con il quale sono state adottate le linee generali d’indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare l’art. 4, commi 1 e 2, i quali prevedono che:

- (comma 1) “*Le risorse previste dall’art. 238, co. 5, del d.l. 34/2020 pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, per le Istituzioni universitarie statali, ivi comprese l’Università di Trento, sono finalizzate alla promozione dell’attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese e ripartite nel seguente modo:*
 - a. 75% delle risorse sono destinate a sostenere gli obiettivi generali di sviluppo delle attività di ricerca libera e di base degli Atenei;*
 - b. max 25% delle risorse sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei di cui al co. 2 e fanno riferimento alle ... azioni relative al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’art. 1, co. 3, lett. B ed E”;*
- (comma 2) “*Le risorse di cui al co. 1, lett. a), sono ripartite tra gli Atenei statali in proporzione al peso del costo standard (ovvero della quota base per le università cui non si applica il costo standard) degli anni 2024, 2025 e 2026 ad integrazione della parte della quota base del fondo di finanziamento ordinario degli anni di riferimento. [...]*”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.m. 7 agosto 2024, n. 1166 (registrato dalla Corte dei conti il 5 settembre 2024, n. 2401), con il quale è stato determinato il costo standard per studente da applicare ai fini del riparto della quota base del FFO per il triennio 2024-2026, in attuazione del citato articolo 12 della l. 123/2017;

VISTO il d.m. 7 agosto 2024, n. 1170 (registrato dalla Corte dei conti il 05 settembre 2024, n. 2400), con il quale sono stati definiti i criteri di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle Università per l'anno 2024 e in particolare l'articolo 12, comma 1, lett. i, il quale prevede che l'importo di € 200.000.000 sia assegnato *“per le finalità di cui all'art. 238, co. 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alla promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese da ripartire:*

- a. il 75% delle risorse, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 773/2024. Tale risorse sono destinate, come previsto al comma 1, lett. a) del medesimo articolo a sostenere gli obiettivi generali di sviluppo delle attività di ricerca libera e di base degli Atenei in coerenza con gli indirizzi ministeriali finalizzati a promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese e ad investire sul futuro dei giovani ricercatori delle università;*
- b. il 25% delle risorse, secondo quanto previsto con successivo decreto”;*

CONDIDERATO che la quota del 75% (€ 150.000.000) delle risorse stanziata sul fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è già stata destinata dal citato d.m. n. 1170/2024 ad integrazione della quota base del medesimo fondo, utilizzando per le Università cui lo stesso trova allo stato applicazione il criterio del costo standard determinato con il citato d.m. n. 1166/2024, e per gli altri Atenei i criteri di riparto della quota base indicati dall'art. 3 del d.m. n. 1170/2024;

RITENUTO di dovere, pertanto, provvedere alla adozione del decreto di cui all'art. 12, comma 1, lett. i-b, del d.m. n. 1170/2024, con il quale si provvede al riparto dell'ulteriore 25% (€ 50.000.000) delle risorse stanziata sul fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;

DECRETA

Articolo 1

(Assegnazione risorse)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e dell'art. 12, comma 1, lett. i-b, del d.m. 7 agosto 2024, n. 1170, l'importo di € 50.000.000 di cui all'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sullo stanziamento disponibile sul cap. 1694/1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2024, è ripartito tra gli Atenei statali ad integrazione della quota base del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, secondo i medesimi criteri previsti dall'art. 12, comma 1, lett. i-a, del d.m. n. 1170/2024.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini